



CITTÀ DI ZAGAROLO  
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA

---

AREA IV<sup>a</sup> PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA

**REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PERMANENTE  
DEGLI AVENTI DIRITTO ALL'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA  
RESIDENZIALE PUBBLICA DESTINATA ALL'ASSISTENZA ABITATIVA,  
DISPONIBILI NELL'AMBITO TERRITORIALE DEL COMUNE DI ZAGAROLO**  
(Del. C.C. 59 n° del 30/11/2023)

## SOMMARIO

ARTICOLO 1 .....	1
(Oggetto) .....	1
ARTICOLO 2 .....	1
(Requisiti Soggettivi per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa) .....	1
ARTICOLO 3 .....	2
(Reddito).....	2
ARTICOLO 4 .....	3
(Definizione di nucleo familiare) .....	3
ARTICOLO 5 .....	3
(Alloggio adeguato - Alloggio Affollato) .....	3
ARTICOLO 6 .....	4
(Condizioni di priorità per l'attribuzione dei punteggi) .....	4
ARTICOLO 7 .....	7
Documentazione occorrente per la verifica dei criteri di priorità e l'attribuzione dei punteggi..	7
ARTICOLO 8 .....	8
Modalità e termini di presentazione delle domande.....	8
ARTICOLO 9 .....	8
Commissione per la formazione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di erp	8
ARTICOLO 10 .....	9
Formazione della graduatoria degli aventi titolo all'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica .....	9
ARTICOLO 11 .....	10
Assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa .....	10
ARTICOLO 12 .....	10
Disposizioni finali .....	10

## ARTICOLO 1

### (Oggetto)

1. Il presente regolamento ha come oggetto la formazione della graduatoria permanente degli aventi titolo all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa di cui all'art. 10, comma 1 della L.R. n. 12/99, che saranno costruiti, acquisiti o comunque si renderanno disponibili nell'ambito territoriale del Comune di Zagarolo.

## ARTICOLO 2

### (Requisiti Soggettivi per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa)

1. Per poter partecipare al Bando di concorso per l'assegnazione in locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica destinata all'assistenza abitativa, di cui all'art. 1, gli interessati debbono essere in possesso dei requisiti di seguito elencati, previsti dall'art. 11 della L.R. n. 12/1999 e s.m.i., alla data di pubblicazione del bando o alla data di pubblicazione delle successive graduatorie semestrali:

a) cittadinanza italiana oppure di uno Stato aderente all'Unione Europea o di altro Stato non aderente all'Unione Europea sempre che, in tale ultimo caso, il cittadino straniero sia titolare di carta di soggiorno o in possesso del permesso di soggiorno almeno biennale e che eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ovvero sia beneficiario di protezione internazionale (status di rifugiato o status di protezione sussidiaria);

b) residenza anagrafica oppure attività lavorativa esclusiva o principale nell'ambito territoriale del Comune di Zagarolo, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio presso nuovi insediamenti produttivi compresi nel suddetto ambito, oppure di lavoratori emigrati all'estero per i quali è ammessa la partecipazione in un solo Comune indicata mediante dichiarazione, certificata dalla rappresentanza consolare da allegare a pena di inammissibilità alla domanda di concorso;

c) mancanza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito territoriale del Comune di Zagarolo e nel comune di residenza, ove diverso da quello in cui si svolge l'attività lavorativa

d) mancanza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione nell'ambito del territorio nazionale, su beni patrimoniali di valore complessivo superiore a quello stabilito dall'art. 21 del Regolamento Regionale n. 2 del 20/9/2000 e s.m.i.. Il valore complessivo dei beni patrimoniali è dato dalla somma dei valori relativi alle seguenti componenti:

**FABBRICATI:** il valore è dato dall'imponibile ai fini dell'imposta comunale immobiliare (IMU), cioè dalla rendita catastale a cui sono applicati le rivalutazioni ed i moltiplicatori previsti dalla normativa vigente, riferito all'anno precedente a quello di presentazione della domanda di assegnazione o di aggiornamento;

**TERRENI EDIFICABILI:** si terrà in considerazione il valore commerciale relativo all'anno

precedente a quello di presentazione della domanda di assegnazione o di aggiornamento;

**TERRENI AGRICOLI** non destinati all'uso dell'impresa agricola, non direttamente coltivati, non gestiti in economia da imprenditori agricoli a titolo principale, il valore è dato dall'imponibile definito ai fini IMU cioè dal reddito dominicale a cui sono applicati le rivalutazioni ed i moltiplicatori previsti dalla normativa vigente, riferito all'anno.

e) assenza di precedente assegnazione in locazione ovvero in proprietà originaria o derivata, immediata o futura, di alloggio realizzato con contributi pubblici ed assenza di finanziamento agevolato in qualunque forma concesso dallo Stato o da Enti Pubblici, sempre che l'alloggio sia divenuto inutilizzabile, sia perito senza dare luogo al risarcimento del danno, sia stato espropriato per pubblica utilità;

f) reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite per l'accesso all'Edilizia Residenziale Pubblica destinata all'assistenza abitativa, stabilito dalla Regione Lazio e suscettibile di aggiornamento biennale con deliberazione del Consiglio Regionale, determinato ai sensi dell'art. 21 della legge 5 Agosto 1978 n. 457 e s.m.i. con la diminuzione, per i familiari a carico, stabilita dall'art. 50 della L.R. 27/2006, vigente alla data di pubblicazione del bando di concorso o alla data di pubblicazione delle successive graduatorie semestrali;

g) non avere ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice oppure non avere occupato senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa;

2. I requisiti previsti debbono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente a quelli di cui alle lettere c), d) e) e g), anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del Bando di concorso o alla data di pubblicazione delle successive graduatorie semestrali.

3. Il requisito relativo al reddito annuo complessivo di cui alla lettera f) deve sussistere alla data del bando di concorso (o alla data di pubblicazione delle successive graduatorie semestrali) e permanere fino alla data di assegnazione con riferimento al limite vigente a tale data.

4. In deroga alle disposizioni di cui al presente articolo possono partecipare al concorso per l'assegnazione di alloggi autonomamente rispetto al nucleo familiare di cui fanno parte:

a) i figli coniugati;

b) i nubendi che, alla data di pubblicazione del bando di concorso, abbiano effettuato le pubblicazioni del matrimonio e lo contraggano prima dell'assegnazione dell'alloggio;

c) le persone sole con almeno un figlio a carico;

### **ARTICOLO 3**

#### **(Reddito)**

1. Ai fini di quanto stabilito dall'art. 2, il reddito annuo complessivo imponibile lordo è quello risultante dalla somma dei redditi dichiarati fiscalmente e non, percepiti da tutti i componenti il

nucleo familiare, al lordo delle imposte ed al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari.

2. Concorre alla determinazione del reddito complessivo imponibile lordo quello del coniuge non legalmente separato, l'assegno periodico di mantenimento percepito dal coniuge separato o divorziato, ad esclusione di quello destinato al mantenimento dei figli. Vanno comunque considerati tutti gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi a qualsiasi titolo percepiti, compresi quelli esentasse. Contribuiscono, altresì, alla determinazione del reddito complessivo lordo i redditi derivanti da terreni e fabbricati.

3. Il reddito derivante da indennità di accompagnamento non deve essere dichiarato.

4. Il limite massimo di reddito lordo annuo complessivo per un nucleo familiare, ai fini dell'accesso all'edilizia residenziale pubblica è fissato dalla Regione Lazio ( L.R. n. 11 del 19/07/2000) con le modalità previste dall'art. 21 della Legge 457/78 e successive i.m.

#### **ARTICOLO 4**

##### **(Definizione di nucleo familiare)**

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per nucleo familiare la famiglia costituita da una persona sola ovvero dai coniugi, dalle parti delle unioni civili o dai conviventi di fatto, ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), dai figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi, dagli affiliati nonché dagli affidati per il periodo effettivo dell'affidamento, con loro conviventi. Fanno, altresì, parte del nucleo familiare gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il richiedente duri ininterrottamente da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge.

2. Sono considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela, purché la convivenza abbia carattere di stabilità, sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale, sia stata instaurata da almeno quattro anni alla data di presentazione della domanda al regolamento di concorso e dimostrata nelle forme di legge.

#### **ARTICOLO 5**

##### **(Alloggio adeguato – Alloggio Affollato)**

1. L'art. 20 del Regolamento Regionale n. 2/2000, per i fini di cui all'art. 11, comma 1, lettera c) della L.R. 12/99 e s.m.i., definisce alloggio adeguato l'alloggio la cui superficie utile, misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, è non inferiore a 45 metri quadrati ed il cui numero di vani, calcolato dividendo la superficie utile per 14 metri quadrati, è pari o superiore al numero dei componenti il nucleo familiare.

2. La superficie utile viene determinata ai sensi dell'art. 13 della L. 27 Luglio 1978, n. 392.

3. Si ha affollamento quando il rapporto vano-abitante è di 1 a 2. Il numero dei vani si determina, ex art. 2, comma 2, lett. d) del Regolamento Regionale n. 2/2000, dividendo la superficie residenziale utile per quattordici metri quadrati, al netto di una superficie per aree

accessorie e di servizio del 20%.

## ARTICOLO 6

### (Condizioni di priorità per l'attribuzione dei punteggi)

I concorrenti sono collocati in graduatoria in base alla somma dei punteggi attribuiti come di seguito dettagliato:

**A) Richiedenti** che, alla data di pubblicazione del Bando di concorso o alla data di pubblicazione delle successive graduatorie semestrali, **siano senza fissa dimora o abitanti in centri di raccolta, dormitori pubblici o comunque in ogni altro locale procurato a titolo provvisorio da organi ed enti preposti all'assistenza pubblica:**

<b>1. Da almeno sei mesi a un anno</b>	<b>1</b>
<b>2. Da uno a due anni</b>	<b>2</b>
<b>3. Da due a tre anni</b>	<b>3</b>
<b>4. Da tre a quattro anni</b>	<b>4</b>
<b>5. Da quattro a cinque anni</b>	<b>5</b>
<b>6. Da cinque a sei anni</b>	<b>6</b>
<b>7. Da sei a sette anni</b>	<b>7</b>
<b>8. Da sette a otto anni</b>	<b>8</b>
<b>9. Da otto a nove anni</b>	<b>9</b>
<b>10. Da oltre nove anni</b>	<b>10</b>

Ai fini del presente regolamento si intendono persone senza fissa dimora coloro che, pur iscritti nell'anagrafe della popolazione residente nell'ambito territoriale del Comune in quanto ivi dimoranti stabilmente, risultano però vivere per strada, sotto i ponti, in autovetture, in roulotte, in grotte o altri casi simili.

**B) Richiedenti che abbiano abbandonato l'alloggio** e per i quali sussistano accertate condizioni di precarietà abitativa per una delle seguenti cause :

**1)** a seguito di ordinanza di sgombero o comunque di provvedimento per motivi di pubblica utilità, già eseguiti da non oltre tre anni alla data di pubblicazione del regolamento o alla data di pubblicazione delle successive graduatorie semestrali: **punti 10**

**2)** a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione giudiziaria di sfratto per morosità già eseguiti da non oltre tre anni alla data di pubblicazione del regolamento o alla data di pubblicazione delle successive graduatorie semestrali: **punti 7**

**3)** a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione giudiziaria di sfratto per finita locazione già eseguiti da non oltre tre anni alla data di pubblicazione del regolamento o alla data di pubblicazione delle successive graduatorie semestrali: **punti 9**

4) a seguito di collocamento a riposo effettuato non oltre tre anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso o alla data di pubblicazione delle successive graduatorie semestrali, in caso di occupazione di alloggio di servizio: **punti 7**

**C) Richiedenti che debbano abbandonare l'alloggio:**

1) a seguito di ordinanza di sgombero o comunque di provvedimento per motivi di pubblica utilità, emessi da non oltre tre anni alla data di pubblicazione del regolamento o alla data di pubblicazione delle successive graduatorie semestrali: **punti 7**

2) a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione giudiziaria di sfratto:

- il cui termine per il rilascio fissato dal giudice non è ancora maturato: **punti 5**
- il cui termine per il rilascio fissato dal giudice è già maturato:
  - ❖ in caso di sfratto per morosità: **punti 5**
  - ❖ in caso di sfratto per finita locazione: **punti 6**

**D) Richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare in alloggio che presenta condizioni di affollamento: punti 2**

**E) Richiedenti** che abitino con il proprio nucleo familiare in un alloggio da almeno 12 mesi alla data di pubblicazione del bando di concorso o alla data delle successive graduatorie semestrali, **il cui stato di conservazione e manutenzione è scadente e/o mediocre** ai sensi della normativa vigente: **punti 5**

Ai sensi dell'art. 20 della legge regionale n. 12/99 per la determinazione dello stato di conservazione e manutenzione si tiene conto dei seguenti elementi propri dell'unità immobiliare: pavimenti - pareti e soffitti- infissi - impianto elettrico - impianto idrico e servizi igienico sanitari – impianto di riscaldamento. Si tiene altresì conto dei seguenti elementi comuni: accessi – scale – ascensore – facciate – coperture e parti comuni in genere.

Lo stato di conservazione e manutenzione dell'immobile si considera:

**Mediocre** qualora siano in scadenti condizioni tre degli elementi di cui sopra riferiti indifferentemente all'unità immobiliare o agli elementi comuni;

**Scadente** –qualora siano in scadenti condizioni almeno quattro degli elementi di cui sopra, riferiti indifferentemente all'unità immobiliare o agli elementi comuni, ovvero, quando l'unità immobiliare non dispone di impianto elettrico o idrico con acqua corrente in cucina e nei servizi, ovvero se non dispone di servizi igienici privati o se questi siano comuni a più unità immobiliari.

Per la determinazione degli elementi di valutazione, relativi allo stato di conservazione e di manutenzione degli immobili, si fa riferimento alle modalità previste dalla normativa statale vigente.

**F) Richiedenti che abitino** alla data di pubblicazione del bando di concorso (o alla data di pubblicazione delle successive graduatorie semestrali) con il proprio nucleo familiare **in un alloggio il cui canone annuo di locazione**, risultante dal contratto di locazione registrato da almeno 12 mesi, esclusi gli oneri accessori, **incida sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare:**

- in misura non inferiore ad **1/2: punti 4**
- in misura non inferiore ad **1/3: punti 3**
- in misura non inferiore ad **1/5: punti 2**

**G) Richiedenti che abitino** con il proprio nucleo familiare da almeno 12 mesi prima della pubblicazione del bando di concorso o della data di pubblicazione delle successive graduatorie semestrali **in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari: punti 6**

**H) Richiedenti il cui reddito annuo complessivo non superi l'importo di una pensione minima INPS: punti 5**

**I) Richiedenti il cui reddito annuo complessivo derivi per almeno il 90 % da lavoro dipendente o pensione: punti 4**

**L) Richiedenti** che appartengono ad una delle seguenti categorie:

1. nuclei familiari composti da persone che, alla data di pubblicazione del bando ( o alla data di pubblicazione delle successive graduatorie semestrali), abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età; di tali nuclei possono far parte componenti anche non ultrasessantacinquenni purchè siano totalmente inabili al lavoro ovvero minori purchè siano a carico del richiedente: **punti 7**
2. nuclei familiari che siano costituiti entro i tre anni precedenti la data di pubblicazione del bando o la data di pubblicazione delle successive graduatorie semestrali) ovvero la cui costituzione è prevista entro il termine massimo sei mesi (dalla data di pubblicazione del bando o dalla data di pubblicazione delle successive graduatorie semestrali) ed i cui componenti non abbiano superato il 35° anno di età alla data di pubblicazione del bando (o alla data di pubblicazione delle successive graduatorie semestrali): **punti 5**
3. nuclei familiari composti da persone sole con almeno un figlio convivente a carico: **punti 7;**
4. nuclei familiari nei quali uno o più componenti, anche se minori, conviventi, o comunque a totale carico del richiedente, risultino affetti da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente, certificata ai sensi della normativa vigente, superiore al 66 % della capacità lavorativa: **punti 8**
5. nuclei familiari composti da profughi cittadini italiani: **punti 3**
6. nuclei familiari con un numero di figli superiore a due: **punti 2**
7. nuclei familiari composti da una sola persona maggiorenne; **punti 1**



Le condizioni di cui alle lettere A) B) C) non sono cumulabili tra loro né con le condizioni di cui alle lettere D) ed F)

Non sono altresì cumulabili tra loro le condizioni di cui alle lettere H) ed I). Non sono infine cumulabili i punteggi richiesti all'interno di una stessa lettera.

A parità di punteggio, sarà data priorità ai nuclei nei quali uno o più componenti presentino disabilità.

In caso di ulteriore parità si darà la precedenza al nucleo con il reddito più basso

## ARTICOLO 7

### **Documentazione occorrente per la verifica dei criteri di priorità e l'attribuzione dei punteggi**

Ai fini della valutazione e verifica dei requisiti e delle condizioni di cui al precedente art. 6, sia in caso di prima domanda che di aggiornamento, dovrà essere allegata idonea e specifica documentazione ed in particolare:

**Per il requisito di cui al punto A) :** attestazione dell'Organo o Ente che fornisce l'assistenza alloggiativa;

**Per il requisito di cui ai punti B) e C) :** copia del provvedimento di sfratto con formula esecutiva e dell'eventuale verbale di esecuzione;

**Per il requisito di cui ai punti D) ed E):** perizia redatta da un professionista abilitato ovvero certificazione rilasciata dall'ufficio tecnico comunale;

**Per il requisito di cui al punto F)** copia del contratto di affitto regolarmente registrato da almeno un anno, nonché copia della ricevuta dell'ultimo versamento del canone di locazione che dovrà contenere: l'indicazione del periodo a cui il pagamento fa riferimento , l'importo pagato al netto degli oneri accessori, gli elementi utili all'identificazione dell'immobile condotto in locazione;

**Per il requisito di cui al punto G) :** autocertificazione ovvero certificato dello stato di famiglia da cui risultino tutti i componenti dei nuclei familiari coabitanti;

**Per il requisito di cui ai punti H) ed I):** Modello CU - MOD.UNICO - MOD.730. Se richiedente è un soggetto titolare di contratto di lavoro domestico Estratto Conto previdenziale rilasciato dall'INPS. Nel caso di nucleo familiare sprovvisto di reddito attestazione ISEE;

**Per il requisito di cui ai punti L1) ed L4):** copia certificato rilasciato dalla competente autorità che attesti la totale inabilità al lavoro o la percentuale di diminuzione della capacità lavorativa;

**Per il requisito di cui al punto L2) :** autocertificazione o certificato di matrimonio ovvero copia pubblicazioni di matrimonio;

**Per il requisito di cui al punto L5):** copia del Decreto Prefettizio di riconoscimento della qualifica di Profugo ovvero attestazione della competente Prefettura - Ufficio territoriale di Governo;

In caso di mancata presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti o delle condizioni indicate non sarà assegnato il relativo punteggio.

## **ARTICOLO 8**

### **Modalità e termini di presentazione delle domande**

1. Le modalità di presentazione della domanda sono indicate nel bando di concorso.
2. I termini di presentazione delle domande sono quelli stabiliti dall'art. 6 del Regolamento regionale n. 2 del 20.09.2000 ai fini dell'aggiornamento semestrale della graduatoria.
3. Non può essere presentata più di una domanda per ciascun nucleo familiare.
4. In caso di decesso del richiedente o negli altri casi in cui il richiedente non faccia più parte del nucleo familiare, subentrano nella domanda i componenti del nucleo familiare stesso, secondo le disposizioni dell'art. 11, comma 5 della legge Regionale 12/99.
5. In caso di separazione giudiziale, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, nella domanda subentra l'altro coniuge, sempre che il diritto di abitare nella casa coniugale sia stato attribuito a quest'ultimo.
6. In caso di separazione consensuale omologata o di nullità matrimoniale subentra nella domanda l'altro coniuge, se tra i due si sia così convenuto e qualora quest'ultimo risulti occupare stabilmente la casa coniugale.
7. Qualora la situazione del richiedente subisse modificazioni, il medesimo può, in ogni momento, presentare domanda di aggiornamento della propria collocazione in graduatoria e avrà efficacia secondo i termini di cui al secondo comma del presente articolo.

## **ARTICOLO 9**

### **Commissione per la formazione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di erp**

1. Ai sensi dell'art. 4 del regolamento regionale n. 2 del 20.09.2000 la commissione cui vengono attribuite le funzioni relative alla formazione della graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di erp è composta da tre componenti di cui:
  - Uno appartenente all'area dei servizi sociale
  - Uno appartenente all'area tecnica
  - Uno appartenente all'ufficio anagrafe

## **ARTICOLO 10**

### **Formazione della graduatoria degli aventi titolo all'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica**

1. Le domande ed i relativi punteggi provvisoriamente attribuiti e le eventuali opposizioni, saranno trasmesse alla Commissione di cui all'art. 9 del Regolamento Regionale n. 2/2000, competente per la formazione e l'aggiornamento semestrale della graduatoria.

2. La Commissione, entro il 31 maggio ed entro il 30 novembre di ogni anno, adotta la graduatoria per l'assegnazione degli alloggi con riferimento alle domande pervenute rispettivamente dal 01 luglio al 31 dicembre dell'anno precedente e dal 01 gennaio al 30 giugno dello stesso anno.

3. I concorrenti che risulteranno inclusi in graduatoria dovranno provare il possesso dei requisiti alla data del Bando o alla data delle successive graduatorie semestrali, e la permanenza dei requisiti e delle condizioni in base alle quali è stato loro attribuito il punteggio anche al momento della consegna dell'alloggio.

4. Qualora la situazione dei richiedenti già inseriti nella graduatoria dovesse subire modificazioni, è possibile presentare domanda di aggiornamento in relazione alle nuove condizioni createsi, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento Regionale n. 2/2000 e nel rispetto delle modalità previste dall'art. 12 del presente Bando.

5. La commissione procede all'aggiornamento semestrale della graduatoria a seguito di:

- inserimento di nuove domande pervenute nel semestre di riferimento;
- inoltro di domanda di aggiornamento della posizione in graduatoria da parte dell'interessato;
- modifiche d'ufficio conseguenti alla rilevazione di mutate condizioni degli istanti.

6. I richiedenti che non presentano istanza di variazione oppure che non sono oggetto di verifiche d'Ufficio vengono ricollocati nella graduatoria con il punteggio già attribuito. La graduatoria così formata sostituisce, a tutti gli effetti, quella precedente è efficace e produce i suoi effetti dal giorno della pubblicazione.

7. Ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, l'ufficio competente provvederà ad effettuare idonei controlli anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese.

8. Ferme restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante ed i componenti il suo nucleo familiare decadono dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

9. Avverso la graduatoria è ammesso ricorso al TAR del Lazio entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello stato entro 120 giorni dalla pubblicazione della graduatoria.

## **ARTICOLO 11**

### **Assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa**

1. Sulla base della graduatoria e secondo l'ordine in essa stabilito, previa verifica della persistenza dei requisiti previsti per l'assegnazione, si darà luogo all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa che saranno costruiti, acquisiti o comunque che si renderanno disponibili nel territorio comunale, tenendo conto degli standard degli stessi, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento Regionale n. 2/2000.

2. La permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno determinato l'attribuzione del punteggio dovrà essere dimostrata anche al momento della consegna dell'alloggio.

3. Il canone di locazione degli alloggi assegnati con il presente regolamento sarà determinato secondo quanto stabilito dalla vigente normativa regionale in materia di edilizia residenziale pubblica. ( art. 39 della Legge regionale 26/06/1987 e s.m.i.)

4. Gli assegnatari sono inoltre tenuti per legge a rimborsare integralmente all'Ente gestore le spese dirette ed indirette sostenute per i servizi ad essi prestati, ivi comprese le quote di spese generali relative alla erogazione dei servizi stessi nella misura fissata dall'Ente in relazione al costo dei medesimi e secondo criteri di ripartizione correlati alla superficie degli alloggi od al numero di vani convenzionali ciascuno di 14 metri quadrati.

## **ARTICOLO 12**

### **Disposizioni finali**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si farà riferimento alle vigenti disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa con particolare riguardo alla Legge Regionale Lazio n. 12/99 e s.m.i. ed al Regolamento Regione Lazio n. 2/2000 e s.m.i. .

2. Il presente regolamento entra in vigore nel quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio.